

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Ottobre 2020



...diritti d'autore...

NOTIZIE FLASH

  <h3>Semplificazioni</h3> DECRETO SEMPLIFICAZIONI Il DL “Semplificazione e innovazione digitale” è legge dopo il via libera definitivo della Camera, della legge di conversione n. 120/2020 che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 Il maxi emendamento al DL n.76/2020 si è andato a sostituire all’articolo 1 del Decreto semplificazione e innovazione digitale contenente misure urgenti volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, (segue a pag.2)	 03:00   02:00 Domenica 25 ottobre avverrà il consueto passaggio dall’ora legale all’ora solare: nella notte del 25 ottobre alle 3 di notte le lancette dovranno essere portate indietro di un’ora. Si effettua a quest’ora per limitare il più possibile disagi ed errori soprattutto nell’ambito dei trasporti. L’ora solare ci terrà compagnia, per la restante parte della stagione autunnale, per tutta la stagione invernale, e poi verrà nuovamente sostituita in Primavera dall’ora legale il 28 Marzo 2021.	Sommario imprese: <ul style="list-style-type: none">-Decreto <u>Semplificazioni e vitivinicolo</u>-Decreto <u>Semplificazioni e ricambio generazionale</u> pag.3-Decreto <u>Semplificazioni: Altre misure</u> pag.4-Dal 1° ottobre <u>nuove specifiche tecniche di FE</u> pag.5-<u>Consultazione/acquisizione di FE: proroga all’adesione</u> pag.7-<u>Nuove modalità di accesso all’Agenzia delle entrate</u> pag.8-<u>Codice per utilizzo del Bonus sanificazione</u> pag.9-<u>Il Ministero del lavoro si adegua allo Spid</u> pag.10-<u>Modello 770/2020</u> pag.11-<u>Inps: esonero contributivo per agricoltura e pesca</u> pag.12 Sommario persone: <ul style="list-style-type: none">-<u>730/2020 integrativo</u> pag.14-<u>Nessuna agevolazione Imu per coniugi residenti in comuni diversi</u> pag.15-<u>Lavoro domestico: rinnovo CCNL</u> pag.16-<u>Inps: certificati di malattia</u> pag.17 Scadenario di ottobre pag.18
---	---	--

(segue da pag.1) alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attività di impresa.

Il provvedimento, in sostanza ha **due finalità di ampia portata**, tra loro connesse:

- l'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la **semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia**,
- la **semplificazione in materia di amministrazione digitale, responsabilità del personale delle amministrazioni pubbliche, attività imprenditoriale, ambiente e green economy**, nell'ottica di fronteggiare le ricadute derivanti dall'epidemia da COVID-19.

Il decreto è composto da 65 articoli così suddivisi:

Titolo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

Tema centrale del decreto Semplificazioni è la deroga per un anno (**fino al 31 dicembre 2021**) alla disciplina degli appalti. In questo modo si va a modificare il Codice degli appalti nella parte in cui prevede i metodi di attribuzione dei contratti.

Si prevede l'**affidamento diretto** per **importi inferiori a 150.000 euro** e procedure più snelle e senza bando per gli appalti di valore superiore e fino a 5 milioni di euro.

Inoltre saranno possibili procedure senza bando di gara in caso di urgenze legate all'emergenza coronavirus.

In merito, sono previsti 2 Capi:

- Capo I (artt. 1-9) Semplificazioni in materia di contratti pubblici
- Capo II (artt. 10-11) Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici.

Titolo II Semplificazioni procedurali e responsabilità

Il decreto Semplificazioni apporta modifiche incisive alla fattispecie di reato di abuso d'ufficio in cui incorrono pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico ufficio. Si vuole eliminare la cosiddetta "*sindrome della firma*" e limitare i margini di discrezionalità dei funzionari.

In merito, sono previsti 4 Capi:

- Capo I (artt. 12- 16) Semplificazioni procedurali
- Capo II (artt. 17- 18) Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza
- Capo III (artt. 19- 20) Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
- Capo IV (artt. 21- 23) Responsabilità

Titolo III Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

Contiene disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione della trasformazione digitale del Paese e, più in particolare, finalizzate a favorire la diffusione di servizi in rete, agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, nonché rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono previsti 4 quattro Capi:

- Capo I (artt. 24- 30) Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione
- Capo II (artt. 31- 32) Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa
- Capo III (artt. 33- 35) Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali
- Capo IV (artt. 36- 37) Misure per l'innovazione

Titolo IV Semplificazioni in materia di attività d'impresa, ambiente e green economy

Largo spazio viene dato alla tutela dell'ambiente e all'implementazione della green economy, da rafforzare tramite nuove procedure senza l'appesantimento (segue a pag.2)

(segue da pag.2) burocratico del passato. La semplificazione riguarderà:

- i progetti inerenti l'energia rinnovabile;
- la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
- il trasferimento di energia rinnovabile dall'Italia ad altri Paesi;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio forestale e montano;
- il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal.

In merito, sono previsti 3 Capi:

- Capo I (artt. 38- 49) Semplificazioni in materia di attività' di impresa e investimenti pubblici
- Capo II (artt. 50- 55) Semplificazioni in materia ambientale
- Capo III (artt. 56- 65) Semplificazioni in materia di green economy.



DECRETO

Semplificazioni

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E VITIVINICOLO

Il **decreto Semplificazioni**, contiene anche **alcune novità di interesse per il settore vitivinicolo**.

La nuova legge ridisegna le competenze dei Consorzi di tutela, definisce il passaggio dei controlli sui vini a denominazione dagli stessi Consorzi ad organismi terzi di certificazione e introduce importanti elementi di semplificazione burocratica dando così avvio alla riforma di una legge n.164/1992.

La principale è una **modifica al Testo unico del vino (legge n. 238/2016) che rende più lungo e articolato il percorso che consente il passaggio da una doc a una docg**, una “promozione” per la quale vengono di fatto fissati ulteriori “paletti”.

In primo luogo, il riconoscimento potrà riguardare esclusivamente l'intera denominazione e non più solo una sua zona o tipologia. **Il tempo minimo per l'ottenimento della docg passa inoltre da 5 a 7 anni.**

“Il riconoscimento della docg – si legge all'art. 33 – è riservato ai vini già riconosciuti a doc da almeno 7 anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 66%, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, che rappresentino almeno il 66% della superficie dichiarata allo schedario viticolo (...) e che, negli ultimi 5 anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51% degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66% della produzione certificata di quella doc”. In sostanza, la modifica va a innalzare i requisiti di rappresentatività necessari per il passaggio alla docg: la percentuale dei soggetti che hanno già rivendicato la doc deve essere del 66% (e non più del 51%).

Un'altra novità per il settore vitivinicolo è quella introdotta all'art. 10 che **anticipa la data di inizio della campagna vendemmiale al 15 luglio e non più al 1° agosto**, in considerazione degli andamenti climatici registratisi negli ultimi anni.



DECRETO

Semplificazioni

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E RICAMBIO GENERAZIONALE

L'**articolo 43-quater**, del **DL Semplificazione**, **modifica** le disposizioni previste al Capo III “Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale” del D.lgs n.185 del 21/4/2000. (segue a pag.4)

(segue da pag.3) La nuova disposizione prevede che **a favore di tutte le aziende agricole condotte dai giovani** che **subentrano** nella gestione di altre aziende agricole, al fine di facilitare il ricambio generazionale, possono essere concessi:

- **mutui agevolati** per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo **non superiore al 60% della spesa ammissibile**, nonché
- **un contributo a fondo perduto fino al 35%** della spesa ammissibile.

Prima di questa modifica, le misure agevolative riguardavano solo per le imprese che operavano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Viene confermato che per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, **non superiore a 15 anni**.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge (metà ottobre), sono disposte le misure attuative, anche al fine di assicurare che le modifiche introdotte siano compatibili con le agevolazioni già operanti disposte a legislazione vigente in base al D.lgs. n.185/2000, in modo da garantire, comunque, la neutralità finanziaria delle modifiche introdotte.



DECRETO
Semplificazioni

DECRETO SEMPLIFICAZIONI: ALTRE MISURE

Sian. L'art.43 del provvedimento mette mano al **Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)**, adottando definitivamente il nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (in conformità all'art. 5 del Reg. UE n. 640/2014) basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali. L'intervento mira a semplificare l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura ma anche i controlli. Si inserisce nel solco delle recenti misure di dematerializzazione e prevede l'emanazione di un decreto applicativo da parte del Mipaaf entro 60 giorni dall'applicazione in Gazzetta.

Manutenzione del territorio forestale e montano. L'art.63 del decreto prevede un programma straordinario o di manutenzione del territorio forestale e montano elaborato dal Ministero dell'Agricoltura con la partecipazione di ministeri dell'Ambiente e della Cultura, in coerenza anche con la Strategia dell'UE per la Biodiversità, e sarà **composto da due sezioni:**

- la sezione A contiene un elenco ed una descrizione di **interventi selvicolturali** intensivi ed estensivi, di prevenzione selvi-culturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti;
- la sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di **piani forestali d'indirizzo territoriale**, per ambiti sub-regionali omogenei, di cui all'articolo 6 del citato Testo unico delle foreste e delle filiere forestali, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

Interventi infrastrutturali irrigui. Sempre all'art. 63 del decreto prevede che nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui il Ministro delle politiche agricole, con proprio decreto, approvi un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 63 vengono stanziati **50 milioni di euro per l'anno 2020 e altrettanti per l'anno 2021**, che vengono coperti mediante riduzione delle risorse del **Fondo sviluppo e coesione** – programmazione 2014-2020 – previa delibera del CIPE.



DAL 1° OTTOBRE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI FE

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono state aggiornate le specifiche tecniche delle fatture elettroniche (versione 1.6) e si stabiliva l’utilizzo delle nuove regole di trasmissione a decorrere dal 4 maggio 2020 mantenendo la possibilità, fino al 30 settembre 2020, di continuare ad usare il vecchio tracciato (versione 1.5) approvato con il Provvedimento del 30 aprile 2018. Successivamente, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20/4/2020, in virtù della situazione emergenziale dovuta alla crisi dal Covid-19, sono stati modificati i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche, prorogando la loro efficacia a decorrere da 1° ottobre 2020.

Con il nuovo **Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.311557/2020 del 20/9/2020**, è stato ridefinito il **periodo transitorio** fissandolo **dal 1° ottobre al 28 febbraio 2021**.

Le nuove specifiche tecniche potranno essere utilizzate per la predisposizione dei **file xml dal 1° ottobre 2020**, mentre il loro utilizzo **diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2021** (salvo ulteriori proroghe). Infatti, dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il **Sistema di Interscambio** accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema (versione 1.6) approvato dall’Agenzia con provvedimento del 20 aprile, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5).

Questo **periodo transitorio è stato previsto per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche nella versione 1.6.1**. Di conseguenza, la situazione sarà adesso la seguente:

- **a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con la versione 1.6.1 che con lo schema attualmente in vigore versione 1.5;**
- **dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.**

Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio. La nuova versione 1.6.1 del xml, infatti, si caratterizza per:

- l’inserimento di nuovi codici **“TipoDocumento”** saliti da 7 a 18;
- un maggior dettaglio dei **codici “Natura”** dell’operazione passati da 7 a 24;
- nuovi codici **“Tipo ritenuta”** e **“Modalità pagamento”**.

Le maggiori informazioni all’interno del tracciato xml della fatturazione elettronica consentirà all’Amministrazione finanziaria anche di predisporre la **bozza di dichiarazione IVA precompilata**.

Nella versione 1.6 il tracciato richiede un maggior grado di dettaglio rispetto alla versione 1.5 (ancora in vigore fino al 31.12.2020). Nello specifico:

Nuove tipologie di documenti:

-TD16 Integrazione fattura reverse-charge interno (per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse-charge interno);

-TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;

-TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

-TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c.2, del DPR n. 633/1972 (con l’utilizzo di tali codici l’operatore potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue);

-TD21 Autofattura per splafonamento; *(segue a pag.6)*

(segue da pag.5)

- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA,
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA (con l'utilizzo di tali codici l'operatore può gestire le operazioni relative all'estrazione dal deposito IVA, v., al riguardo, la circolare 14/E/2019);
- TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi);
- TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne);
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (per le operazioni di cui all'art.36 del DPR n. 633/1972);
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Nuovi codici natura IVA (maggiore dettaglio alla natura delle operazioni N2, N3 ed N6):

N2 non soggette:

- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72,
- N2.2 non soggette - altri casi.

N3 non imponibili:

- N3.1 non imponibili – esportazioni
- N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie
- N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
- N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
- N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse-charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti):

- N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
- N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
- N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
- N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
- N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
- N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
- N6.9 inversione contabile - altri casi

Nuove tipologie di ritenute applicabile alla fattura (in modo che i dati calcolati in fattura verranno esposti in modo corretto anche in merito al totale da pagare):

- RT03 contributo INPS
- RT04 contributo ENASARCO
- RT05 contributo ENPAM
- RT06 altro contributo previdenziale

Infine, da segnalare anche il nuovo codice “**ModalitàPagamento**” per il PagoPA (MP23).

Con il nuovo tracciato diventerà facoltativa la compilazione del campo “**importo**” relativo al bollo. Il calcolo dell'imposta di bollo **sarà svolto automaticamente da SDI**, e qualora la fattura elettronica assolva l'imposta di bollo, **sarà sufficiente indicare “SI” nel solo campo “Bollo Virtuale”** mentre il campo “**Importo Bollo**” **sarà opzionale**, dato che sarà comunque conteggiato l'importo di 2,00 euro.

Inoltre, il campo “**Importo**” del blocco “scontomaggiorazione” **passa da 2 a 8 decimali**, e questo sia a livello di “Dati Generali Documento” che “Dettaglio Linee”.

Sono state inserite delle restrizioni sui caratteri “*speciali*” che definiscono l'indirizzo email da inserire nel campo “**Email**”.



ALL'ADESIONE

Con **provvedimento n.0311557 del 23 settembre 2020**, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente **prorogato il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** e nel contempo ha implementato le funzionalità relative all'utilizzo del canale "web service" per inoltrare e ricevere le fatture elettroniche tramite SdI.

In particolare il termine entro il quale operatori, intermediari e consumatori finali possono aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio che scadeva il 30 settembre, **è stato prorogato al 28 febbraio 2021**.

Lo slittamento è stato necessario per consentire il completamento degli interventi tecnici derivanti dalle modifiche apportate dall'articolo 14 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, con il quale sono stati introdotti nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e disposto un ampliamento dell'utilizzo dei dati da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Se non interverranno ulteriori rinvii, a decorrere dal 1° marzo 2021, in assenza di adesione, le fatture non saranno più disponibili per la visualizzazione o il download.

Sarà comunque possibile scegliere di aderire al servizio in data successiva al 28 febbraio 2021, ma in tale caso saranno consultabili soltanto le fatture emesse e ricevute mediante il SdI dal giorno successivo a quello in cui l'adesione risulta attestata dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, inoltre, che il servizio è disponibile sia per i consumatori finali che per gli operatori IVA (o loro intermediari delegati) mediante la sottoscrizione di un apposito accordo di servizio con l'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico gli operatori IVA possono aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite la funzionalità online accessibile sul portale "Fatture e corrispettivi".

La stessa opportunità è disponibile per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate predisposta per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Entro 30 giorni dal termine di scadenza per esprimere l'adesione (decorrenti dal 28 febbraio 2021) saranno cancellati i file xml delle fatture elettroniche memorizzate.

Si rammenta che il contribuente può recedere dalla prestazione in ogni momento.

Dalla data di recesso non saranno più consultabili neanche le fatture emesse o ricevute precedentemente, nel periodo in cui vigeva l'adesione al servizio, e non saranno più visibili neppure nell'ipotesi di nuova adesione.

L'utente potrà comunque effettuare anticipatamente il download, anche massivo, di tutti i file delle fatture emesse e ricevute nel periodo di accesso al servizio.

Si evidenzia, infine, che il servizio di consultazione e quello di conservazione delle fatture elettroniche, anch'esso offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, sono autonomi fra di loro.

In particolare, mentre per i soggetti che non manifesteranno l'adesione al servizio di consultazione, saranno cancellati i dati relativi all'operazione documentata dalla fattura (cioè natura, qualità e quantità), per i soggetti che aderiscono al servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche, i dati dei file delle fatture elettroniche, ivi compresi quelli relativi al "corpo fattura", saranno conservati in forma integrale dall'Agenzia delle Entrate.

Accanto alla proroga per l'adesione al servizio di consultazione, il provvedimento del 24 settembre 2020 prevede un'ulteriore **novità**. (segue a pag.8)

(segue da pag.7) Per i soggetti che utilizzano un **canale “web service”** per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio è stato predisposto un servizio in grado di produrre un **report di quadratura delle fatture elettroniche** e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.

Il servizio prevede inoltre, il **reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche** che non sono state recapitate al soggetto.

La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di *“Impossibilità di recapito”*, comporterà, al buon esito dell’operazione del nuovo invio, l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.



NUOVE MODALITA' DI ACCESSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 15 settembre, la modalità di accesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate cambia. Il canale di comunicazione privilegiato resta quello online, mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sarà necessario prenotare un appuntamento.

Il nuovo sistema di accoglienza e ricevimento, dettato oggi dall’emergenza Covid andrà a sostituire definitivamente il modello tradizionale.

Gli appuntamenti possono essere presi a tutte le ore del giorno.

- dal **sito internet** della Agenzia nella sezione “Contatti e assistenza”, si clicca poi su:
 - Assistenza fiscale,
 - Elimina code online,
 - e infine “prenota ticket”;
- attraverso l’**app mobile** “AgenziaEntrate” scaricabile gratuitamente, con la quale si accede a servizi come il cassetto fiscale o la dichiarazione precompilata, si può stabilire un contatto con il call center dell’agenzia tramite il numero dedicato mobile
- con il **telefono**, i contribuenti, compresi i professionisti firmatari dei protocolli di intesa con l’Agenzia, possono utilizzare l’agenda Cup (Centro unico di prenotazione) per programmare appuntamenti dedicati al numero verde 800.90.96.96 oppure, da telefono cellulare, lo 0696668907. Digitando l’opzione 3. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere il servizio e l’ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all’ora desiderati. Tramite Cup vengono gestite anche le richiamate.

I servizi di assistenza “agili”

Ci sono poi servizi che possono essere ottenuti senza bisogno di andare in ufficio: i **servizi “agili”**, per i quali è sufficiente l’invio di una richiesta via e-mail o Pec, allegando la documentazione necessaria. In questo modo è possibile richiedere (e ricevere):

- il rilascio di certificati,
- il rilascio di codice fiscale/tessera sanitaria,
- un rimborso,
- la registrazione di un contratto.

Il portale internet

I contribuenti, senza recarsi in ufficio, possono anche utilizzare i canali telematici disponibili sul sito dell’Agenzia, dove sono presenti molti servizi gratuiti fruibili senza registrazione.

Per altri servizi occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’app delle Entrate. Oltre che con le credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi online dell’area riservata tramite Spid, il Sistema pubblico dell’Identità digitale, o tramite Carta nazionale dei servizi (Cns). (segue a pag.9)

(segue da pag.8)

L'assistenza telefonica

Per le informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, è possibile contattare gli operatori dell'Agenzia delle entrate ai seguenti numeri di assistenza telefonica:

800.90.96.96 (da telefono fisso), numero verde gratuito (per informazioni su materie catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali, ed è disponibile per gli utenti che chiamano da un distretto telefonico delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, e Umbria e della provincia di Trento. Il servizio è attualmente in fase sperimentale):

- 0696668907 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore
- 0039.06.96668933, per chiamate dall'estero (il costo è a carico del chiamante).

Inoltre, è possibile prenotare una richiamata per essere ricontattati nella giornata e nella fascia oraria scelta. Inoltre, c'è un servizio Sms che permette di richiedere semplici informazioni fiscali e riceverle sul cellulare inviando un Sms al numero 339.9942645.

Al via la nuova modalità di accoglienza dell'Agenzia in Veneto

Tutti gli Uffici territoriali della regione sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 su appuntamento e per l'erogazione dei seguenti servizi:

- consegna documenti ed istanze (compresa la richiesta della Certificazione unica ed eventuali richieste di chiarimento a seguito di comunicazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate);
- vidimazione formulari rifiuti e certificazioni contro la doppia imposizione;
- registrazioni atti privati, diversi dai contratti di locazione;
- abilitazioni ai servizi telematici (rilascio codice PIN);
- codice fiscale, tessera sanitaria e partita Iva - variazioni;
- rimborsi imposte dirette (compresa la comunicazione del codice Iban per l'accredito dei rimborsi);
- informazioni sulle agevolazioni ed esenzioni per i disabili.

Presso gli Uffici è presente comunque una postazione di prima informazione per la gestione delle situazioni di particolare e motivata urgenza e per il rilascio dell'appuntamento a chi ne fosse sprovvisto.

I contribuenti a cui non è ancora stato attribuito un codice fiscale – e che quindi non possono accedere alla prenotazione tramite sito Internet dell'Agenzia – possono richiedere l'appuntamento per ottenerlo contattando un qualsiasi Ufficio territoriale della regione ai recapiti elencati al link seguente: <https://veneto.agenziaentrate.it/?id=4443>.



CODICE PER L'UTILIZZO DEL BONUS SANIFICAZIONE

Il decreto “**Rilancio**” (articolo 125 DL n. 34/2020) ha introdotto un **credito d'imposta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione** dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario.

Le indicazioni e le modalità sull'utilizzo del bonus, sono state definite con provvedimento del 10 luglio scorso, prevedendo, fra l'altro, l'invio da parte dei beneficiari, entro il 7 settembre 2020, di una comunicazione all'Agenzia con l'ammontare delle spese ammissibili, il tetto pari al 60% delle spese ammissibili e il limite di 60.000 euro (segue a pag.10)

(segue da pag.9) oltre il quale il credito non può essere chiesto, la compensazione come modalità di fruizione, l'alternativa all'uso diretto con la possibilità per i beneficiari di cessione del credito a soggetti terzi (i cessionari possono utilizzare il credito d'imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata all'Agenzia delle entrate la prima cessione del credito), la presentazione del modello F24 per l'utilizzo in compensazione esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Con il provvedimento dell'11 settembre 2020, è stata fissata al **15,6423% la misura percentuale del bonus in esame**. L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all'unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

Dopo le disposizioni normative e i provvedimenti operativi, con la **risoluzione dell'Agenzia n. 52 del 14 settembre 2020** si istituisce il codice tributo "6917", denominato "**CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE** – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", che consente di beneficiare in concreto dell'agevolazione.

In sede di compilazione il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", Nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Come "anno di riferimento" nel modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2020".



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL MINISTERO DEL LAVORO SI ADEGUA ALLO SPID

Dopo l'annuncio dell'INPS, anche per il sito di servizio del Ministero del lavoro si profila il progressivo abbandono delle credenziali specifiche, **in favore dello SPID**.

Infatti, con la circolare n. 2721 del 1° settembre, il Ministero del lavoro ha comunicato il prossimo **passaggio all'utilizzo del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)** al posto delle credenziali "*Cliclavoro*" utilizzate finora per l'accesso al sito di servizi digitali messi a disposizione dal Ministero.

Viene chiarito che in un'ottica di semplificazione, per favorire l'utilizzo degli strumenti digitali nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte del pubblico si è deciso di unificare le modalità di accesso utilizzando un unico sistema identificativo degli utenti.

Il **passaggio sarà graduale** in modo di consentire a tutti l'adeguamento:

- **dal 15 novembre le credenziali "Cliclavoro" non saranno più valide;**
- **dal 28 febbraio 2021 tutte le amministrazioni pubbliche utilizzeranno solo lo SPID.**

Il Ministero spiega nella circolare che il cambiamento era stato programmato per il 15 marzo 2020 ma l'emergenza epidemiologica ne ha impedito l'avviamento.

D'altra parte proprio l'emergenza COVID ha messo in luce l'esigenza di accelerare sulla trasformazione digitale dell'intero Paese e sulla possibilità di erogare servizi telematici accessibili.

Il "Decreto Semplificazioni" (DL n. 76/2020) **all'articolo 24** stabilisce che lo SPID è **idoneo a garantire un significativo livello di sicurezza** in quanto "*attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.*"



MODELLO 770/2020

Il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato), è la scadenza per l'invio del modello 770/2020 all'Agenzia delle entrate. Il modello ha la funzione di attestare le ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta ed i relativi versamenti nel corso dell'anno d'imposta 2019. Nell'ordinamento italiano la figura del sostituto si occupa, in luogo del contribuente, di trattenere le imposte sui redditi generati dallo stesso ed altresì versarle all'Erario.

Come anticipato il modello 770 ha la funzione di comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- le ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta nel 2019 e i relativi versamenti;
- le compensazioni dei crediti effettuate;
- dati contributivi ed assicurativi;
- ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale;
- ritenute sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

Il modello dev'essere presentato esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate dallo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato e versato le ritenute fiscali ovvero in alternativa da intermediari abilitati e delegati dal sostituto d'imposta.

Il modello 770 è formato da un frontespizio con i dati generali relativi al sostituto e da una serie di "Quadri". I principali quadri presenti sono:

- Quadro SF: riguardante i redditi di capitale, i compensi per avviamento commerciale ed i contributi degli enti pubblici e privati;
- SH: relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite oltre ai proventi delle accettazioni bancarie;
- ST: con il dettaglio di ritenute fiscali e imposte sostitutive oltre alle trattenute per assistenza fiscale;
- SV: riguardante le trattenute di addizionali comunali;
- SX: con il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate;
- SY: con le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Il frontespizio del modello 770 si apre con l'informativa sulla privacy. Nella seconda pagina vengono riportati i dati del sostituto d'imposta nonché quelli del legale rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

All'interno del frontespizio è altresì riportato il tipo di dichiarazione. Questa infatti può essere ordinaria se trattasi di primo invio o, in alternativa:

- "Correttiva nei termini" nei casi in cui si voglia rettificare o integrare entro il 31 ottobre una dichiarazione già inviata;
- Dichiarazione "integrativa" per rettificare o integrare (una volta scaduti i termini di presentazione) un 770 già inviato.

Il frontespizio ospita anche il campo (denominato "impegno alla presentazione telematica") riservato ai dati del soggetto che effettua l'invio in luogo del sostituto d'imposta, sia esso un intermediario abilitato ovvero altra società del medesimo gruppo.

Da ultimo, il riquadro "visto di conformità" è riservato al professionista che lo rilascia ovvero al responsabile del Centro di assistenza fiscale (CAF) incaricato dell'invio del 770, i quali dovranno indicare il proprio codice fiscale.

Il quadro ST si compone di quattro sezioni:

- la prima sezione è dedicata alle ritenute fiscali operate su compensi erogati nel 2019 ivi compresi quelli riconosciuti entro il 12 gennaio 2020 nonché le trattenute IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno effettuate nei primi due mesi del 2020; (*segue a pag.12*)

(segue da pag.11)

- la seconda sezione ospita i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionale regionale comprese quelle derivanti da assistenza fiscale;
- le ritenute operate sui redditi di capitale interessano la terza sezione;
- da ultimo la quarta sezione ospita, tra le altre, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) nonché l'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione.

Il quadro SV interessa invece le trattenute e i versamenti a titolo di addizionali comunali all'IRPEF:

- effettuate nel 2019 con riferimento ai redditi 2018;
- acconto addizionale comunale trattenuto nel 2019 con riferimento ai redditi 2019;
- trattenute a titolo di addizionale comunale effettuate nel 2019 a seguito di assistenza fiscale.

Non devono invece essere riportati i dati sulle addizionali trattenute nel 2020 con riferimento ai redditi 2019.

Il quadro SX deve riportare i dati sulle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ad esempio:

- importo complessivo dei crediti da ritenute, addizionali regionali o comunali restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro;
- credito riconosciuto nel 2029 per famiglie numerose;
- credito risultante da conguaglio di assistenza fiscale.



ESONERO CONTRIBUTIVO PER AGRICOLTURA E PESCA

L'art.222 del decreto "**Rilancio**" (n.34/2020, convertito in legge n.77/2020) ha previsto un **esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020**, delle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Per i criteri e le **modalità attuative si attende un decreto del Ministro del Lavoro** e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in corso di adozione.

Con il **messaggio n.3341 del 15 settembre 2020** (dell'ultimo momento), **INPS ha fornito alcune indicazioni per specificare le categorie dei beneficiari che si identificano con specifici codici Ateco** (sotto riportati come indicati nella relazione tecnica bollinata della legge di conversione del Decreto). Viene evidenziato che:

- per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo;
- l'esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, e che, restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.

Da evidenziare che, pur **in attesa della completa definizione della disciplina e della predisposizione del modulo per l'istanza di esonero**, l'INPS avverte che alle aziende agricole utilizzatrici di manodopera beneficiaria, **saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento, entro i termini ordinari, relativa alla contribuzione dovuta per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020** (scadenze dal 16 settembre 2020 e al 16 dicembre 2020).

Sarà l'INPS a riconoscere in automatico ai lavoratori agricoli la relativa copertura contributiva senza che vengano emesse sanzioni. (segue a pag.13)

(segue da pag.12) Per l'individuazione dei datori di lavoro privati, sia aziende agricole utilizzatrici di manodopera agricola sia aziende con dipendenti, beneficiarie dell'esonero contributivo, si fa riferimento alle posizioni aziendali di iscrizione nella gestione agricola INPS, alle quali è **associato un codice Ateco tra quelli sotto indicati.**

L'esonero non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione. Si applica invece l'obbligo di:

- **possesso del documento unico di regolarità contributiva**, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
- **assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela** delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- **rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Codici Ateco interessati:

- 01.11xx coltivazione di cereali -
- 01.50xx coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista -
- 01.28xx (coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche) -
- 01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria -
- 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette -
- 01.21.00 - Coltivazione di uva
- 01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
- 01.30 - Riproduzione piante
- 01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
- 01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne
- 01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini
- 01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi
- 01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini
- 01.46.00 - Allevamento di suini
- 01.47.00 - Allevamento di pollame
- 01.49.10 - Allevamento di conigli
- 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia
- 01.49.40 - Bachicoltura
- 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca
- 01.49.30 - Apicoltura
- 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
- 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi
- 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
- 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
- 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.



Modello 730/2020

730/2020 INTEGRATIVO ENTRO IL 26 OTTOBRE

Se il contribuente si accorge di **errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale** deve comunicarglielo in modo egli possa inviare un modello denominato "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione può provvedere in diversi modi ad integrarla o modificarla, a seconda che la modifica determini una situazione a lui più favorevole, vediamo i vari casi.

Se ci si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari e l'integrazione e/o la rettifica **generano un maggior credito, un minor debito o una imposta pari** a quella precedente il contribuente a sua scelta può:

- **entro il 26 ottobre** (il 25 è domenica) 2020 **presentare un nuovo modello 730 completo indicando il codice 1 nella casella "730 integrativo"** del frontespizio. Il modello va presentato a un Caf o professionista abilitato (anche se in precedenza ci si era avvalsi di assistenza da parte del sostituto di imposta). Il contribuente deve esibire la documentazione necessaria al Caf o professionista per il controllo di conformità della integrazione. Se l'assistenza precedente era stata fornita dal sostituto il contribuente deve presentare la documentazione allo stesso Caf o professionista abilitato.
- **oppure presentare un Modello Redditi Persone Fisiche 2020** utilizzando la differenza a credito e chiedendone il rimborso. La presentazione del modello redditi persone fisiche 2020 può avvenire:
 1. entro il 30 novembre 2020 (se trattasi di dichiarazione correttiva nei termini);
 2. entro il termine previsto per la presentazione del modello redditi persone fisiche 2020 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);
 3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Se ci si accorge che è necessaria **una integrazione o correzione solo relativamente ai dati del sostituto d'imposta il contribuente può:**

entro il 26 ottobre 2020 presentare un modello 730 per integrare o correggere in dati indicando nella sezione "730 integrativo" **il codice "2"**.

Se ci si accorge che è necessaria **una integrazione sia per i dati del sostituto sia per altri dati dai quali scaturisce un maggior credito, un minor debito o una imposta invariata si può:**

entro il 26 ottobre 2020 presentare un modello 730 integrativo e/o correttivo indicando il codice "3" nel frontespizio.

Se ci si accorge invece che è necessaria una integrazione che genera **un minor credito o un maggior debito il contribuente deve presentare** un modello Redditi persone fisiche 2020:

1. entro il 30 novembre 2020 (se dichiarazione correttiva nei termini) e procedere al pagamento contestuale del tributo dovuto, degli interessi al tasso legale, delle sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso
2. entro il termine previsto per la presentazione del modello redditi persone fisiche 2020 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa) pagando il tributo, gli interessi come sopra e le sanzioni come sopra.
3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione pagando il tributo, gli interessi come sopra e le sanzioni come sopra.

È bene sottolineare che l'invio di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del 730 ossia non fa venir meno l'obbligo del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base all'originario modello.

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

NESSUNA AGEVOLAZIONE IMU PER I CONIUGI RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI

La controversia attiene al ricorso proposto da un contribuente avverso avvisi di accertamento ai fini IMU con cui **era stata disconosciuta l'agevolazione** riferita all'**abitazione principale** per difetto di un requisito essenziale, in quanto il nucleo familiare aveva fissato **residenze in immobili localizzati in comuni diversi**.

In particolare il contribuente aveva la residenza anagrafica presso l'immobile che fruiva dell'agevolazione mentre il coniuge, per esigenze lavorative, aveva spostato la propria residenza in altro comune.

Il ricorso è stato accolto dalla CTR ma avverso tale decisione, la società di riscossione locale ha proposto ricorso per Cassazione, contestando violazione **dell'art. 13, co. 2 del D.L. n. 201 del 2011**, per essere stata riconosciuta l'esenzione malgrado l'immobile **non fosse stato adibito a dimora abituale dell'intero nucleo familiare**.

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020 ha dichiarato il motivo fondato cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha **disposto il rigetto dell'originario ricorso del contribuente**.

Infatti, la norma di riferimento, l'art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011, statuisce che *"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile"*.

La Cassazione quindi, ha affermato che, qualora i coniugi stabiliscano la loro dimora abituale e la loro residenza in immobili ubicati in comuni diversi, **le agevolazioni IMU non spettano su alcuno di essi**, poichè il fatto stesso che le residenze siano separate implica necessariamente che il possessore non possa avere dimora e residenza insieme al suo nucleo familiare, del quale, sino alla separazione, fa parte anche il coniuge.

Pertanto, **ai fini dell'esenzione, è necessario che tutto il nucleo familiare**, non solo dimori stabilmente, ma risieda anche anagraficamente **nella medesima unità immobiliare**, conformemente all'indirizzo della Cassazione *"in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative"*.

La Suprema Corte esprime così un orientamento radicalmente diverso rispetto a quello espresso dal Mef con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 secondo cui potevano godere delle agevolazioni IMU entrambi i coniugi che avessero stabilito la loro dimora abituale e la loro residenza anagrafica in due immobili distinti, ubicati in comuni diversi. Al contrario, se i due immobili sono siti nel medesimo comune, le agevolazioni IMU possono essere applicate un'unica volta per nucleo familiare, indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

L'interpretazione apre, così, la strada ad eventuali recuperi dell'IMU non pagata su tutte le abitazioni che si trovino nella situazione delineata.



LAVORO DOMESTICO: RINNOVO CCNL

I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, per i lavoratori e delle associazioni imprenditoriali di settore Fildaldo, Domina hanno **siglato l'8 settembre 2020 il rinnovo del CCNL del lavoro domestico** (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa **860.000 lavoratori regolari** del settore su un totale di 2milioni di addetti totali stimati.

Le novità introdotte dal nuovo contratto, che entra in vigore il **1° ottobre 2020** e scadrà il **31 dicembre 2022**, riguardano:

- la nuova denominazione di "**assistenti familiari**" superando la consolidata distinzione tra colf, badanti e baby-sitter ;
- l'inserimento in un unico livello BS delle Baby-sitter
- l'inquadramento uniformato in **4 diversi livelli** in base alle loro competenze a cui corrispondono due parametri retributivi
- un aumento retributivo mensile di **12 euro** per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super dal **1° gennaio 2021**;
- un sistema di **indennità aggiuntive** da 100 a 116 euro a chi assiste **bambini** fino al **sesto anno** di età o più di una persona **non autosufficiente** Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese.
- l'estensione del **periodo di prova** a 30 giorni;
- la nuova figura dell'**assistente familiare educatore formato**;
- l'introduzione di un maggior numero di ore dedicate alla **formazione**. Ad esempio i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato con anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro potranno beneficiare di 40 ore annue di permesso retribuito per f corsi di formazione professionali specifici elevati a 64 ore annue di permessi retribuiti per percorsi formativi riconosciuti e finanziati dall'Ente bilaterale di settore, Ebincolf
- Riconoscimento del congedo per donne vittime di violenza e alle linee guida per ridurre i rischi nell'ambiente di lavoro, ivi inclusi gli strumenti telematici e robotici. In tema di violenza è stato preso in considerazione il rischio di rimanere vittime di molestie sessuali per cui le Parti Sociali firmatarie del contratto hanno concordato di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e contrastare tali condotte”.
- L'articolato sulle commissioni di conciliazione a livello territoriale viene implementato con la specifica clausola che prevede che il lavoratore domestico, durante il tentativo di conciliazione, deve essere assistito da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali firmatarie il rinnovo contrattuale.

A gennaio 2019 erano stati adeguati i **minimi retributivi**.

Alcuni esempi delle retribuzioni in vigore oggi:

- Livello A Colf con meno di 12 mesi di esperienza il mensile è pari a 636,20 per 4,62 euro orari,
- Livello B Colf generico polifunzionale non convivente 578,37, convivente 809,71, per 5,78 euro orari,
- Livello D Super per l'Assistenza a persona non autosufficiente (formata) il minimo orario è di 8,21 euro.
- L'Indennità di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi : totale 5,61 (pranzo 1,96, cena 1,96, alloggio 1,69).



CERTIFICATI DI MALATTIA

L'INPS con la **circolare n.106 del 23/9/2020**, comunica che è **disponibile un nuovo canale online per tutti i lavoratori assenti per malattia**, con il quale è **possibile modificare l'indirizzo di reperibilità indicato inizialmente** nel certificato, ai fini della visita domiciliare di controllo.

La procedura Sportello al cittadino per le VMC è utilizzabile sia dai lavoratori pubblici che privati ed è accessibile previa autenticazione, dalla sezione "*Servizi Online*".

Sono disponibili le seguenti funzioni:

-**"Comunica reperibilità"**: Attraverso questa funzione è possibile comunicare un nuovo indirizzo di reperibilità. Nell'ambito di uno stesso certificato di malattia, la nuova reperibilità annulla le precedenti (tuttavia il sistema mantiene traccia storica di tutti gli indirizzi comunicati);

-**"Indirizzi comunicati"**: Attraverso questa funzione è possibile consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all'Istituto.

La modifica va effettuata "*con la massima diligenza e tempestività*" perchè se alla visita fiscale il lavoratore risultasse assente possono esserci conseguenze negative sull'indennità di malattia.

Il cambio di indirizzo di reperibilità rispetto a quello del certificato di malattia, in precedenza, poteva essere comunicato:

- per i dipendenti privati, attraverso la casella di posta elettronica dell'ufficio territoriale INPS o tramite il Contact center telefonico,
- per il pubblico impiego, la modifica andava comunicata all'amministrazione di appartenenza che lo comunica all'INPS.

Queste modalità potranno essere **utilizzate in caso di sospensione del servizio telematico**.

Il servizio non dovrà essere, invece, utilizzato per i semplici allontanamenti dal proprio domicilio (ad esempio per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi).

Si ricorda che dal 2017 è stato istituito il polo unico delle visite fiscali, per cui l'Inps ha la competenza per tutti i controlli medico legali sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati.



Scadenziario di OTTOBRE

10 ottobre

Contributi Inps Lavoratori domestici: entro oggi i datori di lavoro domestico devono versare i contributi Inps relativi al 3° trimestre 2020.

15 ottobre

Fatture differite: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

16 ottobre

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di settembre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di settembre.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a settembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 30/6/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2020), devono versare la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,16%;
- se effettuano il primo versamento entro il 30/7/2020, debbono versare anche la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.

Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 30/6/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2020), devono versare la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,16%;
- se effettuano il primo versamento entro il 30/7/2020, debbono versare anche la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi dello 0,84%.

Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 20/7/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 20/8/2020), devono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,96%;
- se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2020, debbono versare anche la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,63%.

Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 20/7/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 20/8/2020), devono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,96%;

-se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2020, debbono versare anche la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi dello 0,63%.

20 ottobre

Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche: versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti o fuori campo IVA) di importo superiore a euro 77,47 come comunicato dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet ovvero nel primo e nel secondo trimestre, se l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250.

26 ottobre

Elenchi Intrastat (contribuenti mensili e trimestrali): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). La presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici. Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli (l'Enpaia ha sospeso il versamento dei contributi con scadenza dall'8/3/2020 al 30 Settembre 2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 26 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire della rateizzazione doveva essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio tramite pec.)

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01) (l'Enpaia ha disposto la sospensione anche per la denuncia mensile.)

730 integrativi: termine di presentazione da parte dei contribuenti dei 730 integrativo ad un CAF qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

30 ottobre

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/10/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

31 ottobre (2 novembre)

Modd.770: Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2019.

Certificazione Unica: Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2020 contenente esclusivamente redditi 2019 non dichiarabili tramite il mod. 730/2020 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

Esterometro (Comunicazioni fatture emesse/ricevute estere): Invio telematico da parte dei soggetti obbligati dei dati delle fatture emesse (extra SDI) / ricevute relative al 3° trimestre. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica o bolletta doganale

Corrispettivi Soggetti senza Registratori telematici (fase transitoria): invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di settembre, da parte dei soggetti obbligati dall'1/1/2020 alla memorizzazione e trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

Inps Agricoltura: invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori **scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente**

Contribuenti non titolari di partita IVA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 30/6/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 30/7/2020), devono versare la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,32%;

-se effettuano il primo versamento entro il 30/7/2020, debbono versare anche la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.